

N. 397/2014 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione 1ª civile

1641

composta dai Magistrati:

dott. Vittorio ROSSI
dott. Liana M.T. Zoso
dott. Guido SANTORO

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SENT. N. 1641/14
DETERMINATA 16/3/14
N. 397/2014 R.G.
DEPOSITATA R. 17/3/14
N. 2031/15 (RON)
OGGETTO OPPOSIZIONE
FALLIMENTO

nella causa di reclamo ex art. 18 l.fall. promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 5/3/2014

da

R. V. s.r.l.

in persona del legale rappresentante Mario Levorato,

L. M.

C. R.

tutti rappresentati e difesi, in forza di procura in calce al reclamo, dall'avv. Marco Malipiero del foro di Padova e dall'avv. Francesco Casellati del foro di Venezia e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Venezia,

- parte reclamante -

contro

Fallimento R. V. S.R.L. e dei soci L. M. e C. R.

in persona del curatore, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Danilo Galletti e dall'avv. Andrea Zorzi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e resistenza;

- fallimento -

e contro

Banca di MONASTIER e del SILE Credito Cooperativo soc. coop.

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in causa dall'avv. A. Lillo del foro di Treviso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carlo Fiorente in Mestre, via

- creditore istante -

Oggetto: reclamo ex art. 18 L. F. avverso la sentenza di fallimento n. 24/2014 del 28-1/3-2-2014 del tribunale di Treviso.-

Causa discussa all'udienza del 12 giugno 2014.-

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto.-

1.1. Il tribunale di Treviso, con la sentenza qui reclamata, ha dichiarato la inammissibilità della domanda di concordato preventivo con riserva presentata da R. V. s.r.l. e, in accoglimento dell'istanza proposta da Banca di Monastier e del Sile, che si assumeva creditrice di circa 18 milioni di euro, ha dichiarato il fallimento di R. V. s.r.l., già R. V. s.n.c. di M. L. e dei soci illimitatamente responsabili, M. L. e R. C.

1.2. Il tribunale ha ritenuto l'inammissibilità della domanda di c.p. "in bianco" in quanto priva della allegazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e della dichiarazione della società di non aver presentato altra domanda di c.p. con riserva dichiarata inammissibile.

1.3. Ha poi ritenuto la natura abusiva della domanda di c.p., in ragione:

(i.) della proposizione di essa in concomitanza con l'udienza fissata sulla istanza di fallimento della Banca del Sile, senza una previa costituzione in giudizio;

(ii.) della ammissione da parte del legale rappresentante dello stato di insolvenza della società in uno con la mancata allegazione di situazione patrimoniale ed economica aggiornata idonea a fornire "elementi di chiarezza al tribunale";

(iii.) della impossibilità a far data dall'8 febbraio 2014 di procedere alla dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili a seguito della trasformazione da s.n.c. a s.r.l. effettuata in 8 febbraio 2013;

(iv.) della possibile sussistenza di "condotte penalmente sanzionabili" con riferimento alla circostanza, dedotta dalla banca, del prelievo a favore di un conto estero dal conto corrente della società della somma di € 2.200.000;

(v.) di elementi tali da indurre a ritenere che la mancata richiesta del proprio fallimento abbia aggravato il dissesto.

2. Con il reclamo proposto da R. V. s.r.l. si chiede la revoca della sentenza di fallimento impugnata e la concessione del termine di cui all'art. 161 co. 10 l.fall.

Il reclamo, ripercorse le vicende che hanno preceduto la proposizione dell'istanza di fallimento da parte della banca e le fasi della lunga trattativa con gli istituti di credito svoltasi dal novembre 2011 e sino al gennaio 2014 (pagg. 9-17), contesta, innanzi tutto, gli elementi in forza dei quali il tribunale ha ritenuto di ravvisare l'indole abusiva della domanda di c.p. in bianco (punto 6 del reclamo).

i.) La proposizione della domanda di c.p. lo stesso giorno dell'udienza prefallimentare era stata dovuta ad un disguido del servizio postale ("*seguimi*") non imputabile alla società, onde la conoscenza dell'iniziativa della banca era stata appresa "solamente pochi giorni prima del 27 gennaio 2014".

- ii.) Non corrispondeva affatto al vero che la società, e il suo rappresentante, avrebbero ommesso di fornire elementi di chiarezza al tribunale, tanto che il L. , neppure assistito da un avvocato, si era reso disponibile ad approfondire secondo quanto richiesto dal giudice ogni aspetto della vicenda, già esposto nella domanda di preconcordato.
- iii.) La impossibilità di pronunciare il fallimento personale dei soci non è elemento rivelatore di un ricorso abusivo al c.p., in quanto i soci avevano prestato fidejussioni omnibus sino all'importo di 10 milioni di euro ciascuno e risultava concessa ipoteca volontaria sugli immobili personali e dei figli "per un valore di oltre € 2.500.000", onde tutti i beni personali dei soci erano da anni assoggettati alla garanzia ipotecaria della banca istante. Si ricorda poi il disposto dell'art. 184, co. 2, l.fall., per sostenere che, anche in assenza della trasformazione da s.n.c. a s.r.l., l'effetto esdebitatorio in caso di concordato si sarebbe nondimeno verificato e le ragioni della banca nei confronti dei fidejussori non avrebbero subito alcuna modifica rispetto alla proposizione del concordato da parte della società in nome collettivo.
- iv.) Le "condotte penalmente sanzionabili" alle quali ha fatto riferimento il tribunale erano del tutto insussistenti, in quanto si trattava di un bonifico proveniente "dal conto corrente personale ... e non dal conto corrente della società e destinato a un conto corrente personale ai medesimi intestato presso Schoeller Bank in Austria".
- v.) Neppure l'aggravamento del dissesto ipotizzato dal tribunale aveva un qualche concreto elemento di riscontro in causa, atteso che l'esposizione debitoria complessiva di 26.026.000 milioni di euro era concentrata nei confronti di quattro banche e tutta garantita da ipoteca.

La parte reclamante ha poi sottoposto a critica anche la decisione del tribunale sulla ritenuta carenza di documentazione (pag. 27-29), evidenziando che la natura di società di persone escludeva la necessità che le situazioni patrimoniali fossero redatte con i principi propri dei bilanci delle società di capitali e che, in ogni caso, dalla documentazione versata in atti risultava in maniera chiara e dettagliata la situazione dell'impresa.

3. La banca creditrice istante e il curatore del fallimento si sono costituiti in causa, opponendosi all'accoglimento del reclamo e chiedendo la conferma della impugnata sentenza.

In diritto.-

1. La dichiarazione di inammissibilità della domanda di c.p. per il mancato deposito, in uno con la domanda di c.p. in bianco, dei bilanci degli ultimi tre esercizi è stata contrastata dalla parte reclamante con l'allegazione della non obbligatorietà per essa società, quale società di persone, della redazione di veri e propri bilanci, nonché con la considerazione che si tratta di profilo prettamente formalistico, in quanto anche dalla documentazione contabile prodotta può in ogni caso agevolmente desumersi la effettiva situazione economico-finanziaria della società, al di là della riconduzione nell'ambito di un vero e proprio bilancio.

I resistenti hanno evidenziato, sulla scorta di quanto opinato dai primi giudici, che la documentazione versata in atti non può qualificarsi in termini di vero e proprio bilancio e che, in ogni caso, fa difetto - con riferimento al periodo successivo alla trasformazione della s.n.c. in s.r.l. - la produzione di un bilancio infrannuale a data prossima a quella del ricorso redatto con i criteri propri delle scritture contabili delle società di capitali.

Sul punto la corte ritiene che, al fine di scongiurare approcci interpretativi eccessivamente formalistici e inutilmente rigorosi, occorre prendere le mosse dalla funzione che la previsione di deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi svolge nell'ambito della disciplina della domanda di concordato c.d. in bianco.

Tale onere di allegazione si riallaccia a quello di cui all'art. 15 l.fall. (co. 4) la cui ragion d'essere risiede nell'esigenza di verifica della sussistenza dei presupposti soggettivi per l'assoggettamento a procedura concorsuale e alla analoga previsione di cui all'art. 14 l.fall. con riferimento all'ipotesi del debitore che chieda il proprio fallimento per il quale è prescritto il deposito delle «*scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti*».

E a una tale esigenza deve ritenersi funzionale anche la previsione della richiesta del deposito di quelle scritture contabili per l'identico arco temporale recata nell'ambito della domanda di pre-concordato, in modo tale da consentire al tribunale una immediata verifica circa il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l.fall.

In tal senso non appare neppure in linea con la previsione normativa in esame la pretesa del deposito di un bilancio infrannuale per il periodo successivo alla trasformazione, in quanto si tratta di adempimento non previsto con riguardo alla domanda di pre-concordato (e, invece, contemplato per la domanda ordinaria di concordato preventivo all'art. 160, comma 2, lett. a).

Un tanto chiarito, va ritenuto che, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta (quand'anche non riconducibile al bilancio proprio delle società di capitali) così come da ogni altro dato risultante in causa e dalla stessa concorde allegazione di tutte le parti, non possa sussistere alcun dubbio sul mancato possesso congiunto da parte di R. V. dei requisiti per essere sottratta alla procedura fallimentare.

Basterebbe al riguardo ricordare unicamente l'entità del debito scaduto nei confronti della sola banca istante, superiore a 18 milioni di euro, per avere la certezza della assoggettabilità a procedura concorsuale della società reclamante.

La allegazione delle parti circa un valore degli immobili di proprietà di R. V. di svariate decine di milioni di euro conferma e ribadisce la sussistenza dei presupposti soggettivi per la assoggettamento della società qui appellante alle procedure concorsuali.

Ed anche l'ulteriore mancanza segnalata, sia pure *ad abundantiam*, dal tribunale, ossia la dichiarazione di non aver presentato altra domanda di c.p. in bianco nei due anni precedenti (senza conseguire l'ammissione) non pare evidenziare una circostanza in qualche modo bisognosa di verifica, volta che nessuna delle parti, neppure il curatore costituitosi in questa sede, ha dedotto – ma anche soltanto adombrato – che R. V. abbia presentato in precedenza altra domanda, né ordinaria né in bianco, in epoca precedente.

In definitiva, sul punto, i profili di carenza documentale ritenuti dal tribunale non paiono effettivamente tali da giustificare la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal tribunale trevigiano.

2. Va peraltro scrutinato l'ulteriore profilo in forza del quale il tribunale ha ritenuto di non poter dare ingresso alla istanza di pre-concordato presentata dalla R. V. ..., vale a dire l'indole abusiva di una tale domanda.

3. Al riguardo va affrontata la disamina di altra questione, sollevata dalla parte reclamante e dibattuta dai resistenti, circa i rapporti fra il procedimento diretto alla dichiarazione di fallimento e quello avente a oggetto la richiesta del debitore di liquidazione concordataria.

Secondo la parte reclamante la procedura avente a oggetto la richiesta del debitore di essere ammesso al concordato preventivo dovrebbe essere valutata e decisa prima dell'istanza di fallimento, avendo un'efficacia di prevenzione rispetto al fallimento; secondo i resistenti - i quali richiamano l'insegnamento di Cass. Ss.uu. 1521/2013 - non sussisterebbe alcun rapporto di pregiudizialità della procedura di concordato preventivo rispetto a quella diretta alla dichiarazione di fallimento.

Mette conto ricordare che sulla *vexata quaestio* dei rapporti fra le due procedure concorsuali con ordinanza 7-2/30-3-2014 la prima sezione della s. corte ha rimesso gli atti al primo presidente per la assegnazione alle sezioni riunite, evidenziando come la disciplina legislativa consenta anche un'interpretazione che, in linea con quanto previsto dalle disposizioni previgenti, assegni prevalenza alla trattazione della domanda di concordato preventivo rispetto all'istanza di fallimento.

Il collegio osserva che, anche a voler seguire la tesi fatta propria dall'ordinanza di rimessione alle ss.uu., anche cioè a ritenere che la domanda di concordato preventivo vada esaminata prima dell'istanza di fallimento, nondimeno, presupposto di tale preliminare disamina è che il diritto di ricorrere alla procedura preventiva sia esercitato correttamente e secondo la funzione e i limiti propri di esso. In altri termini rappresenta un vero e proprio limite della possibilità di applicare la tesi della prioritaria trattazione della domanda di c.p. che il debitore non abusi del suo diritto, in quanto soltanto a chi eserciti le facoltà riservategli dall'ordinamento secondo la funzione loro propria possono venir riconosciute le conseguenze favorevoli connesse a quei diritti.

Il che introduce la questione, come detto, censita anche dai primi giudici e oggetto di ampio dibattito fra le parti anche in questa sede, circa la ricorrenza di profili di abusività della domanda di pre-concordato presentata da R. V. ...

4. In proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza della s.corte, la domanda giudiziale in generale ed anche il ricorso alla procedura concorsuale può essere sottoposto a sindacato da parte del giudice al fine di verificarne la natura abusiva, vale a dire la utilizzazione dello strumento processuale per fini diversi da quelli suoi propri e in violazione dei principi di buona fede e correttezza, che rappresentano delle vere e proprie clausole generali dell'ordinamento.

Come insegna Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, «l'abuso del diritto, quindi, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore», sicchè l'abuso del diritto è ravvisabile quando «nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere che lo prevede».

Ed è stato chiarito che "l'utilizzazione del concordato non è sottratta al divieto di abuso del diritto, la cui applicazione, ormai ampiamente diffusa in riferimento sia agli istituti di diritto sostanziale che a quelli di diritto processuale, trova fondamento nel principio generale secondo cui l'ordinamento tutela il ricorso agli strumenti che esso stesso predispone nei limiti in cui essi vengano impiegati per il fine per cui sono stati istituiti, senza procurare a chi li utilizza un vantaggio ulteriore rispetto alla tutela del diritto presidiato dallo strumento e a chi li subisce un danno maggiore rispetto a quello strettamente necessario per la realizzazione del diritto dell'agente".

5. Ciò posto, si tratta di procedere alla disamina delle concrete circostanze del caso, per verificare se la proposizione della domanda di c.p. c.d. in bianco da parte di R. e V. possa ricondursi, come ritenuto nel provvedimento impugnato e come sostengono i resistenti, all'unica finalità di procrastinare la dichiarazione di fallimento e di evitare così l'assoggettamento alla procedura concorsuale dei due soci illimitatamente responsabili, dovendosi in tal caso escludere – come opinato dai primi giudici – che l'esercizio del diritto dell'imprenditore di ottenere un termine per la formulazione del c.p. "in pieno" sia rimasto nell'ambito dei limiti suoi propri e non sia sconfinato nell'abuso, con conseguente inefficacia della relativa richiesta.

6. Alcuni elementi sono pacifici in causa.

Come già notato dal tribunale e da nessuna delle parti messo in dubbio, a seguito della trasformazione della società R. e V. da s.n.c. a s.r.l in data 8 febbraio 2013 la assoggettabilità a fallimento dei due soci illimitatamente responsabili e dei relativi patrimoni personali, era possibile unicamente se adottata entro l'8 febbraio 2014 (art. 147 l.fall.).

La richiesta, presentata soltanto all'udienza del 27 gennaio 2014, di termine ai sensi dell'art. 16 n. 6 l.fall., di giorni trenta (essendovi pendente una istanza di fallimento) comportava, se accolta, la impossibilità di procedere alla dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili della s.n.c. e la conseguente acquisizione alla massa fallimentare dei relativi patrimoni personali.

7. La considerazione della tempistica della presentazione dell'istanza e la sua coincidenza temporale con la celebrazione dell'udienza prefallimentare in modo tale che, a seguito della concessione del termine di cui al sesto comma dell'art. 161 l.fall., si renda impossibile la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili, precludendo per tal via la acquisizione dei relativi patrimoni, non possono non considerarsi di per sé potenzialmente indicative di una situazione di eventuale abuso del ricorso allo strumento concordatario, mezzo idoneo a garantire la esclusione dalla procedura fallimentare dei compendi patrimoniali dei singoli soci.

E' bene chiarire che le due situazioni da prendere a riferimento nella concretezza della vicenda sono, da un lato, la dichiarazione di fallimento con assoggettamento alla procedura delle masse dei singoli soci illimitatamente responsabili e, dall'altro, la procedura di concordato preventivo con cessione dei beni della società a responsabilità limitata R. e V., con offerta ai creditori dei beni facenti parte del patrimonio sociale, in una situazione nella quale si tratta di precludere la proponibilità stessa del concordato preventivo in assenza della possibilità di qualsivoglia concreto elemento di valutazione della proposta concordataria, ancora *in fieri*.

La indicata valenza indiziaria dell'effetto di preclusione del fallimento dei singoli soci non può peraltro essere assunta in via esclusiva come di per sé sufficiente a dare dimostrazione in causa della natura abusiva del ricorso al concordato preventivo (o, meglio, alla istanza di concessione del termine per la proposizione di un concordato preventivo), volta che la mera coincidenza temporale segnalata evidenzia unicamente un elemento oggettivo – ossia la preclusione dei fallimenti personali discendente dalla necessità di dar corso alla procedura concorsuale minore – ma non ancora dimostrativo di un profilo soggettivo sotteso a quella, formalmente legittima, siccome rispondente ad un'espressa previsione normativa, richiesta di concessione del termine al fine di presentare il ricorso al concordato preventivo.

8. Si tratta allora di vagliare le concrete vicende nelle quali la richiesta si è collocata, nonché i fatti che hanno preceduto l'iniziativa della banca, le giustificazioni addotte da R. V. per spiegare la sua condotta, gli altri comportamenti tenuti dalla qui reclamante e pure risultanti in causa, prendendo le mosse dalla disamina del contenuto della istanza de qua.

Innanzitutto, non può non rilevarsi che il ricorso ex art. 161, sesto comma, l.fall., appare non solo del tutto in linea con quelli ordinariamente formulati ma, anzi, esso contiene un puntuale riepilogo delle precorse vicende e la prospettazione di una soluzione concordataria idonea al soddisfacimento delle posizioni debitorie verso gli istituti di credito.

In secondo luogo occorre pure tener presente la peculiarità della situazione debitoria della società reclamante, la quale si caratterizza per la sostanziale esclusività del passivo nei confronti di quattro istituti di credito e, in particolare, nei riguardi della Banca di Monastier e del Sile.

In terzo luogo, la considerazione delle vicende che hanno preceduto la iniziativa della banca di Monastier evidenzia come la società e i suoi soci abbiano costantemente cercato, unitamente al ceto creditorio bancario, una soluzione in grado di far fronte alla esposizione verso gli istituti di credito (e anche la banca istante riconosce che le trattative "si sono rivelate per ambo le parti ... complesse e prolungate"), dovendosi in tal senso rimarcare le varie operazioni finanziarie prospettate – anche su indicazione della stessa banca istante (come emerge anche dalle istanze di prova formulate dalla stessa, che, pertanto, si rivelano superflue ai fini del decidere) – e poi non giunte a buon fine, ma senza che possa in alcun modo desumersi una volontà ostruzionistica o dilatoria della società R. V.; in tal senso va pure evidenziato che la società aveva anche prefigurato il deposito di un accordo per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis l.fall. ovvero la procedura ex art. 67, co. 3, lett. d. l.fall. (lo ricorda la banca a pag. 12 della propria comparsa, facendone anche oggetto di richiesta di prova orale, come detto superflua ai fini del decidere) senza conseguire l'assenso della banca di Monastier, la quale aveva invece suggerito "ipotesi di dismissione del patrimonio immobiliare in luogo di tali procedure" (ivi).

In quarto luogo, e il rilievo appare al collegio assai significativo, è certo che il patrimonio immobiliare facente capo ai soci della s.n.c. (e dei loro figli) risulta pacificamente assoggettato a ipoteca in volontaria in favore della banca istante per l'intero loro valore (circa 2,5 milioni di euro), nel mentre è del pari incontestato in causa che quei soci hanno prestato fideiussione a favore degli istituti di credito per un importo di dieci milioni di euro

ciascuno (docc. 29 e 30 reclamanti).

Alla luce di tali pacifiche circostanze, va considerato che, se è certo che la dichiarazione di fallimento abilita il curatore all'acquisizione anche della massa mobiliare in capo ai singoli soci personalmente falliti, è altrettanto certo che il curatore non ha neppure adombrato quali sarebbero i cespiti non immobiliari da acquisire e, sotto altro profilo, non è neppure stata ventilata la concreta esperibilità di azioni revocatorie fallimentari in tale direzione.

9. La difesa della curatela e del creditore istante cercano di accreditare il "*compimento di atti rilevanti ai sensi dell'art. 173 l.fall.*" (memoria di costituzione fallimento, pag. 21 ss.), ma si tratta di profili che non risultano in effetti adeguatamente riscontrati in causa e, comunque, non sono pertinenti ai fini che ne occupano, finendo per cercare di postulare un previo giudizio di meritevolezza che non è più un requisito per l'omologazione del concordato preventivo.

Sul punto va preliminarmente condivisa la obiezione posta in generale dalla difesa della reclamante circa l'impossibilità di *disclosure* di tali atti – anche a volerne ammettere l'esistenza – in una situazione di ricorso per concordato "in bianco".

Invero, se – come dedotto dalla difesa della stessa curatela - "*l'omissione imputabile al debitore è ... di carattere meramente informativo*" (memoria di costituzione, pag. 22, richiamando gli insegnamenti giurisprudenziali sul punto), si tratta di circostanze che potrebbero se del caso assumere rilievo soltanto dopo l'ammissione al concordato e dopo che sia stata presentata la domanda "in pieno", essendo circostanze che potrebbero venir apprezzate soltanto dopo il deposito della completa domanda di concordato e alla luce degli accertamenti compiuti dal commissario giudiziale, ma non certo in questa fase del tutto iniziale, allorquando si tratta di valutare la richiesta del debitore di termine per proporre un concordato preventivo ancora in divenire.

10. Tali circostanze, se mai, possono assumere rilievo soltanto *sub specie* di profili idonei a dare dimostrazione della natura abusiva del ricorso al concordato in bianco.

Peraltro gli altri elementi ai quali ha fatto riferimento il tribunale, ossia la presenza di possibili condotte penalmente sanzionabili ("*potrebbero sussistere condotte penalmente sanzionabili*": sentenza impugnata, pag. 4), con riferimento al prelievo di circa 2 milioni di euro destinati a un conto estero nonché la "*sussistenza di elementi di fatto che fanno ritenere che la società abbia aggravato il suo dissesto astenendosi dal richiedere il proprio fallimento*" (ivi), non risultano – alla luce delle difese sul punto della parte reclamante – effettivamente tali e comunque non si rivelano dimostrativi di quell'intento abusivo che dovrebbe sorreggere il ricorso al c.p. secondo le parti reclamate.

Non può non rilevarsi, invero, che ad una analitica disamina delle singole concrete condotte ipotizzate dalla curatela, emerge che si tratta di fatti risalenti al 2009/2010, val a dire cinque anni addietro e certamente prima del manifestarsi della crisi dell'estate del 2011 e con modalità del tutto evidenti e poste a conoscenza della banca istante, con conseguente estrema difficoltà, allo stato, di ravvisare elementi, sia pure in via ipotetica, rilevanti ai fini penalistici.

Senza dire che viene in questa sede in esclusivo rilievo unicamente la questione della concessione o meno del termine per la presentazione del concordato preventivo, nel

mentre l'eventuale sussistenza di condotte penalmente rilevanti si ricollega unicamente alla dichiarazione di fallimento, circostanza che non risulta preclusa anche dopo l'ammissione al concordato preventivo in ipotesi di scoperta di atti di frode o di altre circostanze ostative alla procedura concorsuale *de qua*.

Va, in altri termini, evidenziato che in questa sede si tratta unicamente di verificare la legittimità della richiesta di concessione del termine di cui al sesto comma dell'art. 161 l.fall. e che la eventuale concessione di tale termine non preclude di per sé sola la eventuale futura dichiarazione di fallimento della società, ma – se mai – unicamente quella dei singoli soci. Ed è appena il caso di ricordare che la eventuale responsabilità penale degli amministratori risulta indipendente dalla loro dichiarazione di fallimento personale, così come la astratta proponibilità di azioni revocatorie ordinarie e le azioni di responsabilità verso gli amministratori non vengono certo per ciò solo meno in fase di concordato preventivo: il che conduce a ritenere gli elementi valorizzati dai primi giudici non pertinenti al fine di dimostrare un'indole abusiva della richiesta di termine per la proposizione del concordato.

11. In definitiva, la concreta situazione sottoposta alla corte si presenta, al di là della mera oggettiva coincidenza temporale innanzi evidenziata, nient'affatto indicativa di un effettivo e concreto atteggiamento di abuso del diritto, volta che – scontata la contrarietà di ciascuno ad essere assoggettato a fallimento (motivo presente in pressoché ogni procedura alternativa) – non sono emersi elementi chiari e idonei a denotare che il dichiarato ricorso alla procedura di concordato preventivo sia stato solo formalmente legittimo, ma in realtà utilizzato per fini esterni all'istituto e diretti a un uso di questo non conforme alla funzione sua propria, segnatamente per sottrarre la disponibilità dei patrimoni dei singoli soci alla esecuzione fallimentare.

12. La ritenuta esclusione della prova di un abuso del diritto nella richiesta di concessione del termine di cui al sesto comma dell'art. 161 l.fall. comporta la necessità di riesame della questione – di cui innanzi sub n. 3. - relativa al coordinamento fra la procedura diretta alla dichiarazione di fallimento e quella diretta all'ammissione del debitore al concordato preventivo, innanzi accantonata per verificare la eventuale natura abusiva della seconda.

Sul punto il collegio ritiene di aderire alle e fare proprie le argomentazioni spese nella ordinanza 7-2/30-3-2014 della prima sezione della s.corte per motivare che in presenza di una richiesta di ammissione al concordato preventivo pendente un'istanza di fallimento il giudice debba dare previamente valutare la prima. Il caso che ne occupa rientra appieno nella diretta previsione dell'ultimo comma dell' art. 161 l. fall.: "*quando pende il presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni*". E di tale disposizione va, dunque, fatta applicazione, con revoca, per quanto occorrer possa, del provvedimento con il quale il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato con riserva presentata da R. V. s.r.l.

12. Alla revoca del fallimento e alla ritenuta illegittimità del decreto dichiarativo dell'inammissibilità della domanda di concordato con riserva consegue che, in accoglimento per quanto di ragione del reclamo, vanno rimessi gli atti al tribunale di Treviso per la fissazione del termine previsto dall'art. 161 l.fall. per il deposito documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.fall.

13. Nella complessità e nella novità della questione sollevata dalla controversia la corte ravvisa la sussistenza di quelle gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione fra le parti delle spese processuali.

per questi motivi

visto l'art. 18 l.fall.


in accoglimento del reclamo ex art. 18 l.fall., *revoca* la sentenza n. 24/2014 fall. con la quale il tribunale di Treviso ha dichiarato il fallimento di R. V. s.r.l. già R. V. s.n.c. di M. L. e c. e dei soci illimitatamente responsabili M. L. e Cr. R., e, revocato altresì il contestuale provvedimento con il quale il tribunale di Treviso ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di concordato con riserva presentata da R. V. s.r.l.,

rimette gli atti al Tribunale di Treviso per la fissazione del termine di giorni sessanta a R. V. s.r.l. per la presentazione della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del citato art. 161 l.fall. nonché per gli adempimenti ulteriori;


dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.-


Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 giugno 2014.-


Il consigliere est.
Guido Santoro



Il presidente
Vittorio Rossi






IL CANCELLIERE
VITTORIA DE CARLO